

COMUNE DI FONDI

PROVINCIA DI LATINA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 139 del 22/3/96

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO per l'IMPEGNO

IL RAGIONIERE MUNICIPALE

Fondi, li

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanzastra.....ordinaria diI.....convocazione - seduta pubblica.....

OGGETTO: Nuovo regolamento per erogazione contributi assistenziali :
Approvazione -

L'anno millenovecentonovantasei....., addìventidue.....

del mese dimarzo..... alle ore 20,00..... nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|---|
| 1) Sindaco Onoratino Orticello | | 26) Sposito Stefano | A |
| 2) Fiore Giorgio | | 27) Marrocco Egidio | A |
| 3) De Santis Onorato | | 28) Biasillo Onorato | |
| 4) Forte Antonio | | 29) Palazzo Virginio | A |
| 5) Venditti Mario | | 30) Lovisetto Aldo | A |
| 6) Marcucci Claudio | | 31) Russiniello Francesco | |
| 7) Fiorillo Anna Maria | | | |
| 8) Cataldi Vincenzo | | | |
| 9) di Fazio Paolo | | | |
| 10) Cima Maurizio Vincenzo | | | |
| 11) Corina Andrea | | | |
| 12) Peppe Luciano | A | | |
| 13) Carnevale Marco | | | |
| 14) Turchetta Egidio | | | |
| 15) Addessi Silviano | | | |
| 16) Caporiccio Angelo | | | |
| 17) Parisella Augusto | | | |
| 18) Maschietto Beniamino | | | |
| 19) Talocco Rosario | | | |
| 20) Addessi Giuseppe | A | | |
| 21) Leone Oronzo | A | | |
| 22) Capasso Ettore | | | |
| 23) Di Manno Onorato | | | |
| 24) Martellucci Franco | A | | |
| 25) Giardino Paolo | A | | |

Presenti n°22 + Sindaco - Assessori presenti: Izzi, Cataldi, Fiore,
Cardinale -

Assiste il Segretario Generale Sig.Marino Martino.....
Fiore Giorgio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

.....trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

Fiore Giorgio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

De Santis Onorato

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Marino Martino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione

è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 28 APR. 1996 e vi resterà fino al giorno 1 MAG. 1996



IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE DEL LAZIO
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

VISTO:

.....
.....

Seduta del

Verbale N.

IL SEGRETARIO

Latina, li

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addi,

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI FONDI

Il presente atto, è stato affisso all'albo pretorio e questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 02-05-96 al 17-05-96
Fondi, li

V. BASSO COMUNALE

Trattasi di proposta di sostituzione del Capo VI "Assistenza e sicurezza sociale" del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n°23 del 12/6/91.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che la grave crisi occupazionale è molto sentita nel nostro territorio, tanto da creare un profondo disagio familiare ed economico in una vasta fascia della popolazione locale, la quale è costretta a rivolgersi ai Servizi Sociali per soddisfare bisogni, che, il più delle volte, risultano essere primari;

Visto che sempre più numerosi sono i casi di soggetti anziani, indigenti o portatori di disagio sociale, che necessitano di essere inseriti in strutture idonee, che purtroppo risultano essere inesistenti nel nostro territorio, per cui tale carenza viene attualmente sopperita mediante erogazione di contributi di natura assistenziale finalizzata;

Visto l'art.12 della legge 7 agosto 1990, n°241, il quale ha stabilito che la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi;

Premesso che si è reso sempre più difficoltoso accertare le reali condizioni di bisogno e pertanto intervenire in maniera adeguata;

Visto che le richieste sono formulate, per lo più, dalle stesse persone e che pertanto mancano dei caratteri dell'urgenza e della straordinarietà, che dovrebbero contrassegnare tale tipo di domanda;

Ritenuto pertanto dover sostituire il Capo IV "Assistenza e Sicurezza Sociale" art.17 e 18 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°23 del 12/06/91, poichè non più rispondente alle mutate esigenze, approvando un nuovo regolamento predisposto dai competenti uffici comunali e proposto all'approvazione del Consiglio, più aderente alle nuove circostanze;

Visti i seguenti pareri:

- il responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole. F.to Raffaele Quadrino;
- il segretario generale sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole. F.to dott. Marino Martino;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano all'unanimità

D E L I B E R A

di sostituire il Capo IV "Assistenza e Sicurezza Sociale" art.17 e 18 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti privati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°23 del 12/6/91;

di approvare un nuovo Regolamento di Assistenza Economica, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante; contestualmente a tale approvazione è abrogato, con effetto con entrata in vigore del nuovo testo, il regolamento adottato con deliberazione consiliare n°23 del 12/6/91.

COPIA

COMUNE DI FONDI	
2/5828	30/04/96
CAI	FARO

REGIONE LAZIO
 Comitato di Controllo sugli atti
 degli Enti Locali
 Sezione Decentrata di LATINA

Latina ,.23.04.96.....

Fax
 Prot. n. ...1105.....

Al Sig. SINDACO
 del Comune di

FONDI

O G G E T T O: Pronuncia di legittimità.

Si comunica che questo Comitato, nella seduta del ..23.04.96.....
 verbale n. ...55....., decisione n. ...26....., in sede di esame dell'atto di
 C.C. n.....139..... del22.03.96....., avente per oggetto :
Nuovo regolamento erogazione contributi assistenziali - Approvazione -
 non ha riscontrato vizi di legittimità, ai sensi ed agli effetti dell'art. 46 - quinto
 comma, della legge 08 giugno 1990, n. 142, sull'atto stesso.



IL PRESIDENTE
 - Gr. Uff. Iginio Grimaldi -

[Handwritten signature]

COPIA

COMUNE DI FONDI	
2/5828	10/02/96
CAT	DI
FONDI	

REGIONE LAZIO
 Comitato di Controllo sugli atti
 degli Enti Locali
 Sezione Decentrata di LATINA

Latina ..23.04.96.....

Fax
 Prot. n. ...1105.....

Al Sig. SINDACO
 del Comune di
FONDI

O G G E T T O: Pronuncia di legittimità.

Si comunica che questo Comitato, nella seduta del ..23.04.96.....
 verbale n. ...55....., decisione n. ...26....., in sede di esame dell'atto di
 C.C. n.....139..... del22.03.96....., avente per oggetto :
Nuovo regolamento erogazione contributi assistenziali - Approvazione -
 non ha riscontrato vizi di legittimità, ai sensi ed agli effetti dell'art. 46 - quinto
 comma, della legge 08 giugno 1990, n. 142, sull'atto stesso.



IL PRESIDENTE
 - Gr. Uff. Iginio Grimaldi -
[Handwritten signature]



RELAZIONE REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

I Servizi Sociali del Comune di Fondi da tempo offrono a cittadini indigenti o con disagio sociale un'assistenza economica, atta a sopperire al soddisfacimento di bisogni ritenuti primari. Inoltre tale intervento è mirato a rispondere a situazioni di carattere straordinario e impellente, nei confronti delle quali il nucleo familiare non è in grado di rispondere in modo autonomo. Attualmente il servizio che viene offerto in tal senso rischia di rispondere a volte in maniera inadeguata, perdendo di vista le priorità, in quanto il territorio, mancando di richiesta di lavoro e di strutture idonee per l'inserimento di soggetti bisognosi di essere accuditi, "partorisce" continue e numerose richieste di interventi economici.

Si è ritenuto opportuno, a tal proposito, quindi, dover provvedere ad un'analisi accurata del regolamento in vigore, per tentare di colmare delle eventuali lacune, che non permettono, a tutt'oggi, di intervenire su numerose situazioni di profondo disagio economico e sociale, in cui molte famiglie purtroppo versano. Si è approntato pertanto un nuovo regolamento di assistenza economica, già in atto nel Comune di Palermo, il quale presenta una realtà sociale che rispecchia in modo amplificato, la nostra situazione locale. Per rendere confacente tale normativa alle esigenze territoriali, sono state approntate delle modifiche che non hanno sostanzialmente mutato l'essenza della stessa.

Diverso è il rapporto esistente fra il nuovo regolamento e quello attualmente in vigore, in quanto il primo permette una più chiara individuazione delle situazioni di disagio e delle priorità, attraverso la relazione sociale obbligatoria da parte dell'assistente sociale dei Servizi e quindi una valutazione più adeguata professionalmente. Tutto questo previa domanda, che può essere formulata soltanto da coloro che sono in possesso di specifici requisiti presenti nel regolamento. Inoltre sono stati fissati dei limiti temporali (non inferiori ai tre mesi) per le successive richieste da parte dello stesso utente e, nei casi di cittadini indigenti, l'aiuto economico sarà sospeso nel caso in cui tali soggetti rifiutino, senza giustificato



motivo, di essere inseriti in progetti lavorativi socialmente utili. Per quanto riguarda invece cittadini che fanno uso di droghe e/o alcool il contributo economico sarà elargito esclusivamente come sostegno per coloro che sono propensi ad essere inseriti in piani terapeutici.



COMUNE DI FONDI

RIPARTIZIONI ATTIVITA' SOCIALI

REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA

TITOLO I
Principi generali

Art.1
Finalità

1. Il Comune, per favorire il superamento delle situazioni di disagio economico individuale e familiare, eroga il Servizio di Assistenza economica, nei limiti di appositi stanziamenti in bilancio.
2. Il ricorso all'assistenza economica costituisce integrazione di interventi socio-assistenziali di diversa tipologia. Ove tale integrazione non sia possibile o risulta inopportuna, l'assistenza economica può costituire l'unica forma di intervento, limitata nel tempo e, comunque, con scadenza annuale.

Art.2
CRITERI GENERALI

- 1.L'assistenza economica si articola in assistenza ordinaria, con funzione di integrazione del reddito complessivo familiare, insufficiente al soddisfacimento di bisogni primari e , in assistenza straordinaria, come risposta ad un bisogno con caratteristiche di eccezionalità ed unicità.
2. Ogni anno il Consiglio Comunale provvede a ripartire la somma stanziata in bilancio per l'assistenza economica, in base alle varie forme di intervento.
- 3.L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito a:
 - a) Nuclei familiari senza alcuna fonte di reddito;
 - b) Anziani che vivono soli, e che percepiscono esclusivamente una pensione sociale in caso di grave disagio, previa valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali.
4. Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura, tranne l'indennità di accompagnamento, godute da tutti i componenti del nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno precedente alla richiesta.



Art.3
Istruttoria

1. Le domande pervenute vengono esaminate sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente e dalla documentazione prodotta, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione o di confronto.
2. Il responsabile dell'istruttoria, verificati i requisiti formali di legittimità, qualora l'istanza non risulti completa, richiede la certificazione mancante con comunicazione immediata al richiedente, il quale, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta, dovrà provvedere a tale integrazione.
3. Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.
4. Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il responsabile del servizio di assistenza economica procede alla revoca immediata del beneficio e dà avvio al procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali profili di responsabilità penale.
5. La durata del procedimento varierà a seconda degli interventi previsti negli articoli successivi.

TITOLO II
Assistenza Ordinaria

Art. 4
Descrizione e articolazione

1. L'assistenza economica ordinaria è una forma di intervento idonea a garantire il livello minimo atto a soddisfare le esigenze fondamentali di vita. Può essere concessa in forma continuativa o a carattere temporaneo.
2. Le due forme di assistenza economica ordinaria non sono cumulabili. La richiesta di assistenza ordinaria deve essere avanzata trimestralmente.
3. L'assistenza economica ordinaria consiste nella concessione di un contributo minimo che verrà devoluto su relazione dei Servizi Sociali e accertamento V.V.U.U.
4. Il contributo viene maggiorato di una quota parte qualora il richiedente esibisca la registrazione del contratto di locazione per la casa di abitazione, l'entità del quale incide in misura eccessiva sul bilancio familiare.
5. Il contributo in tal modo determinato costituisce il "fabbisogno aggiuntivo di assistenza", ossia l'importo effettivo che deve essere corrisposto.

Assistenza ordinaria in forma continuativa

1. L'assistenza economica ordinaria in forma continuativa può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio cittadino
- reddito complessivo del nucleo familiare, non idoneo a soddisfare i bisogni primari
- incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare

2. L'incapacità lavorativa sarà certificata dalla U.S.L., se questa è dovuta a permanenti condizioni psico-fisiche del soggetto; sarà semplicemente determinata dall'età del soggetto se trattasi di minori o anziani.

3. Ove lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto, all'interessato, assegni previdenziali o assistenziali, il Comune ha facoltà di erogare un contributo rispondente alle esigenze socioeconomiche e familiari del richiedente. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito, dal momento in cui gli vengono corrisposte le quote arretrate degli assegni. L'importo da restituire non potrà, comunque, essere superiore all'ammontare delle quote arretrate. A tal fine il contributo comunale va condizionato alla sottoscrizione di impegno al rimborso. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al recupero di queste a termini di legge.

Art.6

Assistenza ordinaria a carattere temporaneo

1. L'assistenza economica ordinaria a carattere temporaneo può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- residenza da almeno un anno nel territorio cittadino
- reddito complessivo del nucleo familiare, inferiore a quello necessario a soddisfare bisogni primari
- perdita improvvisa della fonte di guadagno
- situazione temporanea e occasionale di estremo disagio.

2. La presentazione delle istanze per l'assistenza economica a carattere temporaneo può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno, entro sessanta giorni dalla perdita della fonte di guadagno. L'istanza dovrà contenere il motivo per il quale il richiedente travasi in situazione di temporaneo bisogno economico.

3. L'assistente sociale a cui viene affidata la valutazione esamina la situazione socio-economica del richiedente e della sua famiglia e formula il piano di intervento che deve prevedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento della situazione di temporaneo bisogno economico. L'assistente sociale potrà proporre al richiedente in possesso di capacità lavorativa di impegnarsi in una delle attività di pubblica utilità, organizzata dall'Amministrazione Comunale. Tali eventuali incarichi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, nè di carattere pubblico, nè privato, nè a tempo determinato, nè indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A.



4. L'assistenza economica temporanea non può essere prestata nei confronti di chi non ha risposto a chiamate al lavoro da parte dell'Ufficio di Collocamento o oppone rifiuto immotivato alle proposte formulate dall'assistente sociale.
5. Entro dieci giorni l'assistente sociale trasmette al Responsabile del servizio il fascicolo contenente le risultanze dell'istruttoria e la sua proposta di intervento economico.
6. Le prestazioni sono erogate per la durata definita nella proposta di intervento dell'assistente sociale e, comunque, per non oltre tre mesi.

TITOLO III

Assistenza straordinaria

Art. 7

Descrizione e articolazione

1. L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione eccezionale. Tale intervento è compatibile con l'assistenza economica ordinaria.
2. L'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
 - residenza nel territorio cittadino
 - reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a quello necessario a soddisfare i bisogni primari
 - verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.
- 3- Il contributo straordinario può essere richiesto per:
 - a) l'acquisto di farmaci o presidi sanitari e l'effettuazione di accertamenti diagnostici o visite specialistiche secondo certificazione della U.S.L., salvo per i casi di esenzioni previste dalla normativa vigente.
 - b) interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di eventi catastrofici (es. incendi)
4. Il contributo straordinario può essere, altresì, finalizzato alla realizzazione di un piano di intervento, formulato dal Servizio Sociale del Comune o della U.S.L., che ne motivi la necessità (es. progetti finalizzati al sostegno scolastico, all'avviamento lavorativo, all'inserimento in Comunità terapeutiche di soggetti con problematiche legate ad assunzione di droga e/o alcool, all'integrazione sociale di soggetti marginali, al sostegno di nuclei con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione o per la nascita di un figlio in famiglie numerose).
5. La presentazione delle istanze per l'assistenza economica straordinaria può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno. L'istanza dovrà contenere il motivo della richiesta e la quantificazione del bisogno, mediante preventivo della spesa ad eccezione del punto 3c). In quest'ultimo caso l'istanza



dovrà essere inoltrata entro tre mesi dal verificarsi dell'evento e la liquidazione avverrà a presentazione di fattura.

6. L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo a più di un Ente.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art.8

Forme alternative di assistenza

1. Il Responsabile del servizio di assistenza economica, su proposta del Servizio Sociale del Comune, può disporre l'erogazione dell'equivalente del contributo da erogare o di quota parte di questo, sotto forma di buoni spendibili in esercizi pubblici o ditte all'uopo convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

Art.9

Norme Finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari che con lo stesso contrastano.